



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Tel: 0884 708791 – Fax: 0884 707669 – Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it

ORDINANZA n° 04 / 2020

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO – RELITTO SEMIAFFONDATO IN
LOCALITA' TORRE MILETO
INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

VISTO: il foglio prot. 10689 del 22/08/2019 dell' Ufficio Locale Marittimo di Lesina, con il quale è stato segnalato il rinvenimento di un relitto/gabbia a 10 metri dalla battigia presso le acque antistanti la foce del fiume Fortore, agro del Comune di Serracapriola (FG);

RILEVATO: che la presenza di materiale metallico ossidato esposte a pelo d'acqua costituisce un pericolo possibile e concreto per l'incolumità dei bagnanti che accedono alla spiaggia;

RITENUTO NECESSARIO: vietare qualsivoglia attività marittima in prossimità del relitto in parola al fine di scongiurare ogni possibile incidente;

VISTI: gli artt. 17, e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Art. 1

(Interdizione specchio acqueo)

A tutela della pubblica incolumità, è vietata la navigazione, la pesca e le balneazione nello specchio acqueo circostante il relitto semi-affondato in località Torre Mileto del comune di San Nicandro Garganico, entro un raggio di **10 metri** incentrato nel seguente punto di coordinate geografiche¹:

Lat: 41° 54' 29" Nord – **Long:** 015° 20' 15" E

Art. 2

(Pubblicità del divieto)

Il comune di San Nicandro Garganico è invitato a volere apporre a terra, nelle vicinanze del relitto in questione, appositi cartelli monitori - anche in più lingue - che pubblicizzino il divieto di che trattasi.

¹ Datum: WGS84

Art. 3
(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005;
- b) negli altri casi, ed in relazione all'effettiva violazione commessa, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav., ovvero art. 1231 Cod. Nav.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste.

Vieste, 03 febbraio 2020

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe Saverio ZACCARO